

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02801/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2801 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Roberto Gallingani, Virna Venturoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca n. 2020 pubblicato sulla G.U. n. 2 dell'8 gennaio 2019 recante le disposizioni per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, nella parte in cui esclude agli art. 7 (Selezione per titoli) e art. 8 (Colloquio) dalla partecipazione al colloquio in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti nella valutazione di titoli del personale scolastico previsti dall'allegato 2 del predetto bando e vengono valutati in modo illogico i titoli culturali in possesso dei candidati secondo la tabella di valutazione del predetto allegato 2. In particolare, all'art. 7 comma 4 del bando viene previsto che “All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione, di cui al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli, che saranno esclusi ai sensi dell'art. 5 comma 9 del presente decreto” in quanto tale requisito dei 25 punti minimi non è stato previsto dal D.L.gs. n. 64 del 13 aprile 2017, né dal Decreto Interministeriale n. 634 del 2 ottobre 2018 e dagli accordi contrattuali intercorsi tra il MIUR e le OO.SS.;

Inoltre, all'art. 8 (Colloquio), comma 1, del bando impugnato viene previsto: “Hanno accesso alla successiva fase del Colloquio i candidati che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli”, così escludendo, in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti, dalla partecipazione al colloquio;

Nell'allegato 2 del bando vengono attribuiti fino a 4 punti ai candidati in possesso di Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, soltanto “sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2, conseguito in anni accademici differenti” così escludendo dalla valutazione del punteggio i Master conseguiti dai ricorrenti ed indicati nella domanda di partecipazione;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del bando impugnato nelle parti indicate, e conseguentemente riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare al concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici da destinarsi all'estero, se del caso anche con riserva, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i soggetti ammessi alla partecipazione al medesimo concorso e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali previste, con i requisiti specificati nelle domande di partecipazione allegate (doc. 2-3);
- in subordine condannare l'Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALLINGANI ROBERTO il 11\6\2019 :

Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

- a) Del Decreto Dipartimentale dell'8.05.2019 n. 632 ove il M.I.U.R. ha pubblicato l'elenco dei dirigenti scolastici esclusi per “mancato raggiungimento di 25 punti e/o in difetto dei requisiti nella valutazione dei titoli” dalla procedura di selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, ove sono presenti i nominativi dei ricorrenti (doc. 1-2);
- b) Del provvedimento recante il calendario della prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del concorso in data 2.05.2019, che ha individuato all'uopo la data del 30.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti (doc. 3);
- c) Del provvedimento recante l'elenco dei candidati giudicati idonei a partecipare alla prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del concorso in data 2.05.2019,

nella parte lesiva per i ricorrenti (doc. 4);

d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al concorso de quo.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. dell'8.05.2019 n. 632 impugnato nella parte in cui esclude i ricorrenti per “mancato raggiungimento di 25 punti e/o in difetto dei requisiti nella valutazione dei titoli” dalla partecipazione alla procedura di selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero;
- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale, mediante convocazione degli stessi per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per l'integrale riammissione alla procedura di concorso.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive.

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi

dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO